

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI TENNA

Reg. Atti Privati

CONTRATTO DI COTTIMO redatto nella forma della scrittura privata per l'affidamento ai sensi dell'articolo 52 LP. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., dei " **Lavori** di sistemazione pontile galleggiante sito presso la spiaggia pubblica di Tenna.

Codice CUP G97B13000030004 codice CIG ZD40CF3889

Tra le parti:

- Francesca Pagano nt. a Trento il 11.11.1959, domiciliata per la carica in Tenna presso la sede legale del Comune di Tenna, C.F. n.i 00159330224, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso (di seguito "Comune") in qualità di Segretario Comunale del COMUNE DI TENNA conformemente al combinato disposto del comma 7 dell'articolo 52 L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dell'articolo 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg.;

- , nt a il , che interviene ed agisce quale legale rappresentante dell'Impresa con sede legale in codice fiscale e Partita IVA n. ed ivi pure domiciliato (di seguito denominato anche "appaltatore").

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. sono stati

approvati e contestualmente autorizzati i lavori indicati in premessa mediante affidamento con il sistema del cottimo fiduciario;

- che l'importo complessivo a base di cottimo ammontava ad **Euro** di cui **Euro**) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori sono stati affidati alla ditta con sede a avendo la stessa offerto, sull'importo posto a base di cottimo, al netto degli oneri per la sicurezza, il miglior ribasso percentuale pari al
- che è stato acquisito il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, nonché l'attestazione del possesso di idonea qualificazione per l'esecuzione dei lavori;
- che si è provveduto al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta in sede di offerta, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 con esito positivo

Le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente

CONTRATTO DI COTTIMO A MISURA

ART. 1

Le dichiarazioni riportate in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Il Comune affida, mediante il sistema del cottimo, all'appaltatore che accetta, i lavori indicati in premessa, conformemente alla documentazione progettuale depositata presso il Comune.

L'importo complessivo del contratto di cottimo ammonta ad Euro più IVA nella misura di legge, ivi comprese le lavorazioni di Euro

+ IVA nella misura di legge per oneri della sicurezza. L'importo di contratto potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione conformemente alle risultanze degli atti di contabilità.

I prezzi sono da ritenersi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa la revisione dei prezzi salve le disposizioni recate dall'articolo 46 ter della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm..

ART. 3

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

ART. 4

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale da applicarsi per ogni giorno di ritardo - imputabile a fatti dipendenti dall'appaltatore - oltre il termine previsto di ultimazione dei lavori è pari allo 1x1000 dell'importo contrattuale, come meglio specificato all'art. 12 del CSA. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dal Comune, a suo insindacabile giudizio, su richiesta espressa dell'appaltatore, formulata con congruo anticipo rispetto alla

scadenza del termine previsto di ultimazione dei lavori, sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non imputabili all'Appaltatore e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

ART. 5 .

Il pagamento sarà effettuato in una unica rata ad ultimazione dei lavori .

All'atto del pagamento sarà corrisposta all'appaltatore anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza. La rata a saldo sarà liquidata dopo la approvazione del certificato di regolare esecuzione che, ai sensi degli artt. 25 e 26, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26., sarà emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore indica nel sig. _____ indicato nel preambolo del presente atto, il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dal Comune in base al presente contratto

ART. 6

Il Comune per effettuare i pagamenti dovuti all'appaltatore si atterrà alle;indicazioni fissate nelle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individuano le modalità del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) approvando le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 2 della L. 22 novembre 2002 n. 266, nonché nella Circolare dell'Assessore all'Energia Riforma Istituzionale e Autonomie Locali prot. n. 1237/2008-A024 di data 7 novembre 2008.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità specificamente indicate

nel capitolato speciale che qui si richiama integralmente anche se non viene materialmente allegato.

E' fatta salva la possibilità per il Comune di procedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale e agli enti; previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, in base alla normativa vigente, nei limiti del credito residuo dell'appaltatore e nei confronti della stessa.

ART. 7

Il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 cc), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA (art. 3 comma 3 L. 136/20 attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante

deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare.

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione de/la data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico progetto **Codice CUP G97B13000030004** **codice CIG ZD40CF3889**

Le parti-convergono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 8

E'ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 ed ai sensi della vigente normativa statale in materia di subappalto.

ART. 9

In caso di inadempimento o violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi assunti con il presente contratto, il Comune procede alla risoluzione dello stesso ai sensi degli artt. 136 e 137 del D.Lgs 163/2006.

ART. 10

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 11

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico dell'Appaltatore mentre l'IVA sul corrispettivo grava sul Comune destinataria delle prestazioni.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di atto che riguarda cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad IVA.

ART. 12

Costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati, l'Elenco prezzi unitari, il Capitolato Speciale, gli elaborati di progetto approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 118/2012 nonché i Piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2 del

D.lgs. 163/2006 e ss.mm..

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto assume di aver preso visione e conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, il contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa.

ART. 13

Per quanto non espressamente disciplinato dalle parti, al presente contratto si applicano le disposizioni : la L.P. 10 settembre 1993 n.26, il D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (nelle parti non abrogate dal dpr 207/2010).

Tenna,

PER L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. l'ATI sottoscrive separatamente seguenti articoli: ART. 5, ART. 6, ART. 11 e 12.

Tenna, gennaio 2013

PER L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE